CAMERA DEI DEPUTATI N. 3438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LECCESE

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Presentata il 2 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È urgente dare nuove norme al settore degli spettacoli viaggianti e dei circhi che, a seguito dell'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, rischia di non avere più un chiaro interlocutore istituzionale.

I circhi e gli spettacoli viaggianti che usano gli animali in situazioni goffe, ridicole ed innaturali hanno fatto il proprio tempo. L'opinione pubblica, in modo sempre crescente, si rende conto delle situazioni forzate alle quali vengono sottoposti gli animali del circo. I bambini possono anche trovare immediatamente divertente un animale costretto ad esercizi innaturali per la sua specie e ad atteggiamenti umanoidi ma, sicuramente, non ne trarranno alcun beneficio, né sotto l'aspetto pedagogico e didattico-culturale, né per quanto concerne lo sviluppo della propria sensibilità. Anzi l'animale al circo, sottoposto al volere umano, all'imposizione coercitiva dell'addestramento, al ridicolo, crea nel bambino un'ottica totalmente distorta e totalizzante del rapporto uomo-animali. Al circo si insegna ai bambini che gli animali sono giocattoli viventi, che non meritano rispetto e che non hanno una dignità propria. L'animale al circo esiste solo in quanto è buffo, « mascherato » da uomo ed in quanto ci fa ridere, ma non esiste in sé, con le proprie peculiarità e necessità, e con il proprio bisogno di libertà.

Il circo con gli animali ricorda alcune tristi abitudini medievali ancora di moda fino a pochi decenni fa nel nostro Paese, quando si storpiavano e si menomavano, sin da piccoli, bimbi sani per mandarli a chiedere l'elemosina suscitando l'emotività della gente.

Il procacciamento degli animali dei circhi avviene con metodi brutali nei Paesi tropicali. Animali in via d'estinzione, gorilla, scimpanzé, elefanti, vengono catturati da cuccioli, uccidendo i genitori, importati, in deroga alla convenzione di Washington (si veda la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2) nei Paesi europei.

I cuccioli vengono a volte addestrati con metodi violenti e brutali. Si vuol far credere che gli animali del circo sono bravi, intelligenti, « umanizzati » e che si divertono. Le loro esibizioni sono invece il risultato di una violenza continuata che comincia con la cattura traumatizzante e prosegue con la domatura. L'animale ha un forte istinto e caratteristiche peculiari, anche se tenuto sin da piccolo in famiglia ed addomesticato, mantiene sempre il suo vivo senso di libertà ed autonomia che lo porterà ad essere competitivo, se non addirittura antagonista, con l'uomo che lo vuole comandare.

Un ex dipendente di un grande circo internazionale, un certo Munslow, che aveva lasciato il circo perché la violenza e la crudeltà avevano traumatizzato sia lui che la moglie, ha raccontato, nel 1967, alcuni fatti di cui era stato testimone:

ad un babbuino furono strappati i denti, senza anestesia, con un paio di pinze, in modo che non potesse mordere il domatore;

un cavallo scivolò in pista ammaccandosi il muso e ferendosi un occhio, ma fu fatto lavorare lo stesso nel secondo spettacolo;

un altro cavallo, un *pony*, non riusciva ad imparare e fu ripetutamente battuto.

Nelle sue « *Memorie-Wilde Circus Animals,* », pubblicate nel 1954, il domatore francese Alfred Court scrive così per duecento pagine, « restavo solo con le tigri e le punivo in modo che esse non avrebbero dimenticato.... la morte può essere affrontata solo dalla sorte, e questo, quando tutti gli orpelli sono finiti, è il gioco dei domatori di leoni. Egli fa agire il leone sotto la costante minaccia della sorte. E lo ricorda al leone con migliaia di punzecchiature, ferite e frustate. Il leone ruggisce la sua protesta, ma va avanti con l'esercizio perché non vuole morire. Il bastone e la frusta sono necessari quanto un supplemento di carne dato in premio. Ora toccava a me essere brutale, spaventosamente brutale e io lo fui. Tutti i bastoni che avevo lasciato nella gabbia erano stati rotti, una sola volta sulla testa di Bengali. Le frustate cadevano a valanga, tagliando a fondo la lucida pelle dellla tigre..... ».

È evidente che i casi e le testimonianze riportate non riguardavano la totalità dei casi e degli spettacoli viaggianti, ma è segnalata una triste realtà che accomuna molti circhi che usano questi animali.

Oltre alla crescente indignazione della pubblica opinione per il trattamento riservato agli animali nei circhi, bisogna tenere in debita considerazione il decreto-legge n. 2 del 1993 di modifica della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione degli animali di fauna e flora in via d'estinzione.

Spesso i circhi che godono della più totale *deregulation* diventano veicoli di un commercio clandestino ed abusivo delle suddette specie. La recente scelta di molti circhi di non fare impiego alcuno di animali nei propri spettacoli attesta, rinnova ed onora l'antica e primordiale caratteristica storica dell'arte circense, quella dei saltimbanchi, dei prestigiatori, dei contorsionisti, dei mimi e dei pagliacci. Questo è il vero circo, che fu poi distorto con l'introduzione degli animali negli spettacoli, atti a suscitare la facile curiosità del pubblico per quelle specie e razze strane ed esotiche.

Dunque il circo senza gli animali non solo è possibile, ma è necessario per recuperare un rapporto di rispetto tra uomo e natura, tra bambini ed animali. Affinché i « cuccioli » dell'uomo non imparino a sottomettere, da padroni e con violenza, neanche gli animali.

Questo è lo spirito della presente proposta di legge che intende modificare la legge 18 marzo 1968, n. 337. Si riconosce la validità dell'aiuto al settore circense e degli spettacoli viaggianti, ma si tende a disincentivare l'impiego degli animali in modo massiccio e contrario al loro benessere.

All'articolo 2 è fatto divieto ai circhi stranieri di Paesi non appartenenti alla CEE di ingresso in Italia, qualora siano muniti di animali da spettacolo al seguito.

All'articolo 4, si modifica la composizione della commissione per il parere consultivo sulle autorizzazioni, che mantiene le sue prerogative.

Agli articoli 6 e 7 si vieta il rinnovo e l'acquisto di nuovi animali in via d'estinzione per l'attività circense e si vincolano i fondi stanziati dalla citata legge n. 337 del 1968 prioritariamente per l'adattamento di (almeno) aree sul territorio nazionale atte ad accogliere gli animali dei circhi « pensionati » o non più in attività.

Con l'articolo 13 si obbligano i circhi con animali ad avere al seguito un veterinario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la parola: « equestri » è sostituita dalle seguenti: « che non fanno impiego di animali ».

ART. 2.

1. È vietato l'ingresso in Italia ai circhi dei Paesi non appartenenti alla Comunità europea che utilizzano animali per la loro attività di spettacolo.

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola: « trattenimento » sono aggiunte le seguenti: « e i circhi o gli spettacoli che utilizzano animali ».

ART. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 377, le lettere *c), d), e), f), i),* sono abrogate.

2. Alle lettere *g)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

3. Dopo la lettera *i)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono aggiunte le seguenti:

« i-*bis)* tre rappresentanti delle associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

i-*ter)* un rappresentante della segreteria del comitato interventi turistici economico-sociali nominato dal Ministro dell'ambiente;

i-*quater)* un etologo nominato dal Ministro dell'ambiente;

i-*quinquies)* un rappresentante dei circhi che non impiegano animali nella propria attività. ».

ART. 5.

1. La commissione di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 377, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni ai circhi ed agli spettacoli viaggianti ed istituisce l'anagrafe di tutti gli animali presenti nei circhi.

2. L'anagrafe di cui al comma 1 è aggiornata costantemente ed i circhi e gli spettacoli viaggianti sono tenuti ad iscrivervi i propri animali ed a comunicare tempestivamente ogni variazione.

ART. 6.

1. Ai circhi ed agli spettacoli viaggianti è fatto divieto di rinnovare acquistandone di nuovi e di fare riprodurre in cattività gli animali di cui all'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

ART. 7.

1. I fondi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono impiegati prioritariamente, e fino alla realizzazione delle strutture necessarie, per attrezzare aree atte ad ospitare gli animali dei circhi pensionati o non più in attività.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad identificare le aree di cui al comma 1, stabilendone il numero che deve essere almeno pari a tre

sul territorio nazionale, indicando i criteri per la loro attivazione e privilegiando la ristrutturazione e l'adeguamento dei giardini zoologici già esistenti.

ART. 8.

1. L'assegnazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinata alla produzione della documentazione attestante il non impiego di animali. La documentazione deve essere controfirmata solo dopo verifica ispettiva dei servizi veterinari.

ART. 9.

1. È vietata la pubblicità e la promozione tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego degli animali di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 comporta la sospensione della licenza o dell'attività professionale per un minimo di tre mesi e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

ART. 11.

1. Ai circhi ed agli spettacoli viaggianti presso i quali sono stati accertati casi di maltrattamento di animali o che abbiano subìto il sequestro di animali protetti detenuti o acquisiti illegalmente, non è più concessa l'autorizzazione né la licenza all'esercizio dell'attività.

ART. 12.

1. È fatto divieto di acquistare, trasportare ed esporre animali non destinati ad essere impiegati negli spettacoli.

2. Sono vietati gli zoo viaggianti.

ART. 13.

1. È fatto divieto di impiegare nello spettacolo, trasportare e detenere animali il cui trasporto e la cui stabulazione siano incompatibili con le caratteristiche della specie e con le necessità fisiche e psichiche dell'animale.

2. Tutti i circhi e gli spettacoli viaggianti che impiegano animali devono sempre assumere ed avere al seguito un veterinario abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

ART. 14.

1. Il rilascio o il rinnovo annuale del permesso ministeriale per gli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinato, quanto all'utilizzazione di animali, al parere della commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968. In ogni caso, tale rilascio o rinnovo relativo ai numeri con animali addestrati non può avvenire a favore di spettacoli viaggianti i cui direttori o titolari si siano resi responsabili di infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e alla citata legge n. 337 del 1968 e non vi abbiano posto rimedio nei termini della diffida della commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968.